



Regione Piemonte

Provincia di Cuneo

COMUNE DI BARGE

Piano Regolatore Generale Comunale

Variante Parziale n. XLV

ALLEGATO B

alla D.C.C. di approvazione

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Barge, novembre 2021.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Dott. Ing. Cristiano Savoretto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.

ESTREMI DI ADOZIONE / APPROVAZIONE

ADOZIONE PRELIMINARE:	Deliberazione C. C.	n. 20 del	31 maggio 2021
APPROVAZIONE DEFINITIVA:	Deliberazione C. C.	n. ____ del	_____

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

Finalità della variante

Il principio fondamentale del progetto di variante al PRGC è dettato dall'esigenza di dare corso alla puntuale e concreta attuazione del P.R.G.C. portando ad accogliere le richieste di ampliamento delle aree per attività produttive esistenti per quelle realtà che si dimostrano dinamiche ed in via di espansione, nonché dalla necessità di apportare modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione atte a rendere più dinamici gli interventi sul patrimonio edilizio esistente rispetto al pressoché costante aggiornamento della normativa a livello nazionale.

Periodo presentazione osservazioni

Dal giorno **6 luglio 2021** al giorno 21 luglio 2021, scadenza prorogata al **13/08/2021** in concomitanza con la scadenza dei termini dei termini relativi all'espressione del parere di competenza sulla variante della Provincia di Cuneo e contestuale procedura di valutazione di assoggettabilità alla VAS.

Osservazione n. 1

Presentata dal Sig.ri Bossa Ivo, Carle Valter e Sig.ra Pregliato Tiziana, pervenuta in data **28 giugno 2021** e acquisita al protocollo numero 10560.
con la quale si osserva:

- La variante adottata propone un ampliamento dell'area produttiva in direzione dell'insediamento residenziale esistente riducendo la distanza tra le zone urbanistiche residenziali e produttive, creando preoccupazione alla frazione per quanto attiene possibili nocuenti alla salute circa l'appesantimento delle lavorazioni attese, come sommariamente descritto al p.to 1 della Relazione Illustrativa;
- L'area oggi occupata dall'impresa ITALPIETRE appare nella sua prevalenza sgombra da impianti e fabbricati, pertanto le motivazioni apportate in relazione per giustificare la scelta dell'ampliamento dell'area produttiva, appaiono particolarmente carenti, senza evidenziare di quali necessità effettivamente si tratti.
- Le locuzioni verbali utilizzate nella scarna relazione posta a giustificazione della scelta proposta dalla variante "*.....necessità di realizzare nuove strutture lavorative ed anche dotarsi di moderni strumenti*" non consentono di chiarire se è intenzione dell'impresa realizzare nuove costruzioni coperte, impiantare nuovi macchinari all'aperto, o realizzare uno e l'altro, con evidenti e differenti risvolti valutativi da parte dei presenti residenti e degli Enti territoriali preordinati alla valutazione della Variante e dei suoi effetti nel limitrofo contesto residenziale;

- In relazione poi alla proposta di ampliamento ricondotta al mappale 786, posto oltre il deposito all'aperto delle pietre in attesa di lavorazione, i presenti sottoscrittori, in assenza di motivazioni e giustificazioni provenienti da studi di lay-out aziendali, esprimono la loro più ampia preoccupazione qualora il mappale richiamato sia proprio preordinato ad ospitare le nuove strutture lavorative ed i moderni strumenti vagamente accennati in relazione, così da essere direttamente coinvolti da lavorazioni che, in assenza di chiarimenti e di prescrizioni attribuite all'area produttiva in ampliamento, possono coinvolgere le proprie case e la propria salute;
- Tali carenze giustificative, per altro trovano riscontro in carenze di contenuto della variante e formali nel procedimento fino ad oggi seguito dove, sia nella delibera di adozione della variante che nell'elenco degli elaborati della stessa, non risultano menzionati né pubblicati, contestualmente agli elaborati di progetto preliminare, la documentazione ambientale predisposta per una valutazione degli impatti potenziali effettuati dalle proposte contenute nella variante sul territorio comunale;
- Assunto che la delibera non riporta il riferimento all'OTC che dovrà valutare la documentazione ambientale predisposta, e che tanto meno il Documento tecnico di verifica non è da approvarsi (come indicato ma da inviare all'OTC e agli Enti territoriali competenti per la raccolta delle osservazioni, e che tale documento dovrebbe essere a disposizione dei cittadini che hanno titolo per una chiara ed evidente logica di trasparenza nella gestione del territorio, al fine di osservare anche sotto il profilo ambientale e non solo sotto il profilo urbanistico;

e si chiede di

- Procedere alla revoca della delibera di adozione del CC N° 20 del 31/05/2021 per le irregolarità procedurali in esse contenute;
- Cogliere l'occasione per integrare la variante di quanto evidenziato in merito alla carenza delle motivazioni poste alla base degli accoglimenti delle richieste di privati (con specifico riferimento alle esigenze espresse dalla soc. ITALPIETRE);
- Completare il procedimento ambientale e darne pubblica e formale espressione mediante chiusura del procedimento stesso a mezzo di DGC e di specifico richiamo in Delibera di CC di adozione della variante e nella Relazione Illustrativa della stessa, quale esempio di trasparenza e corretta attenzione ai cittadini dei documenti ambientali così che possano essere osservati da tutti, oltre che dagli enti competenti;
- Dimostrare di aver integrato la variante con le richieste degli enti competenti coinvolti e delle prescrizioni espresse dall'OTC nel Parere Motivato (di cui non vi è traccia nella documentazione di variante e nella delibera di adozione del C.C., mancando la dimostrazione di aver valutato correttamente gli aspetti conseguenti agli effetti indotti dalla variante, e nel caso di interesse, circa le questioni di inquinazione, acustica, traffico. Integrando quindi i documenti di pianificazione delle giuste considerazioni circa opere compensative sempre richieste dagli enti competenti (es ARPA) nei casi di consumo di suolo per la trasformazione d'uso di aree agricole);
- Nello specifico poi appare ancora corretto segnale da parte dei sottoscrittori, l'anomalia contenuta in questa variante dove a seguito di un consumo di suolo, componente non riproducibile, questa possa attuarsi in assenza di opere compensative e mitigative a carico dell'intervento di ampliamento, disattendendo nella sostanza, tutti gli indirizzi e di buone pratiche contenute nel PPR e PTCP quando il Consiglio Comunale e la componente tecnica coinvolta affermano di aver rispettato.

Considerazioni

- a) L'osservazione non rispetta i termini previsti dalla L.R. n. 56/77 e resi pubblici mediante pubblicazione, in quanto pervenuta in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo delle osservazioni (28/06/2021);
- b) L'osservazione presenta un vizio di forma in quanto è intestata a dei soggetti che non corrispondono agli osservanti, e firmatari, indicati in calce alla stessa;
- c) Nonostante la nullità dell'osservazione, per quanto esposto ai punti precedenti, l'Amministrazione ritiene, per una corretta e trasparente attività amministrativa, di controdedurre comunque a quanto osservato.

Controdeduzioni

Premesso che durante la fase di assoggettabilità alla VAS gli Enti coinvolti hanno espresso le seguenti prescrizioni:

ARPA Piemonte con nota pervenuta al protocollo del Comune di Barge in data 30/08/2021 e acclarata al n. 13714 esprimeva parere favorevole e formulava le seguenti prescrizioni di carattere mitigativo:

- *Prevedere, per tutte le aree di edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile (almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area) e mettere in atto sistemi esoluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si consiglia di valutare, ove possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, soluzioni tecniche tese a favorire la permeabilità delle superfici, prevedendo pavimentazioni drenanti (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi e strade a bassa frequentazione) e limitando l'uso del manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;*
- *Per le aree a verde, si chiede di utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive⁴ che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili. **Prevedere la realizzazione di quinte arboreo arbustive in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;***
- *Prevedere di dotare gli interventi edilizi di nuova costruzione, se tecnicamente possibile e nondetermini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, adeguati sistemi per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;*
- *Prevedere per tutti gli interventi di nuova urbanizzazione la presenza di reti fognarie separate (una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, se tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);*
- *I piani e i progetti attuativi di quanto previsto dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;*
- *Garantire la funzionalità e la salvaguardia di corpi idrici e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;*
- *Garantire la sostenibilità energetico-ambientale negli interventi edilizi di nuova*

costruzione o di interventi su edifici esistenti prevedendo accorgimenti e misure finalizzate allaminimizzazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili, secondo la normativa vigente;

- Per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso alle aree urbanizzate, prevedere la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;
- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, DCR19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliarizzati – internalizzati e/o esternalizzati – di raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;
- In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;
- In sede di progettazione seguire, ove opportuno, i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

A.S.L. CN1 con nota pervenuta al protocollo del Comune di Barge in data 12/07/2021 e acclarata al n. 11418 esprimeva parere favorevole senza formulare prescrizioni.

PROVINCIA DI CUNEO con nota pervenuta al protocollo del Comune di Barge in data 04/08/2021 e acclarata al n. 12640 esprimeva parere favorevole con Determinazione n.1390/2021 del 03/08/2021 e formulava le seguenti prescrizioni:

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, per quanto riguarda le modifiche alle Norme di Piano, rammenta che:

- in caso di demolizione e ricostruzione (Aree esterne al centro urbano e aree agricole), la nuova costruzione dovrà essere realizzata fuori dalla fascia di rispetto. Nelle fasce di rispetto è fatto divieto di nuove costruzioni ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. 56/1977 e smi. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, possono essere autorizzati soltanto ampliamenti sul lato opposto all'infrastruttura o sopraelevazioni nel rispetto dei fili di fabbricazione (Art. 27 comma 13 della L.R. 56/1977).
- Per quanto riguarda la scrittura privata in deroga alla distanza minima dai confini, si rammenta che per quanto riguarda le aree prospicienti le strade di competenza provinciale valgono sempre i limiti imposti dalle fasce di rispetto calcolate dal confine stradale.

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
 - non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
 - impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
 - non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
 - segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
 - specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
 - segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.
- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
 - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
 - D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Dato atto che la procedura di Variante XLV al PRGC in oggetto si è svolta contestualmente alla verifica di assoggettabilità alla VAS, come acclarato dal soggetto competente (Provincia di Cuneo);

Dato atto che il soggetto competente (Provincia di Cuneo) ha espresso nella Determinazione n.1390/2021 del 03/08/2021 quanto segue:

- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. XLV" al PRGC del Comune di BARGE in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo, fatto salvo l'adeguato riscontro alle osservazioni puntualmente indicate dall'Ufficio Pianificazione Territoriale;
- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e del Settore Viabilità quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;

Ritenuto di dare corso e attuazione alle prescrizioni formulate dagli Enti competenti, recependole integralmente e inserendole nelle NTA con specifico riferimento all'area oggetto di variante (mappale 786) e a maggiore tutela delle aree residenziali poste a Nord rispetto all'area oggetto di variante si inserisce nelle NTA e nella cartografia di PRGC, indicando i mappali in oggetto con un asterisco [*], relativamente ai mappali 204 (parte), 205, 206, 373 una restrizione all'utilizzo esclusivamente quale attività agricola di conduzione dei fondi escludendo qualsiasi tipologia di edificazione o di trasformazione del suolo (compresi a titolo esemplificativo viabilità, piazzali, depositi, parcheggi, ecc.).



Per tali motivazioni si respinge l'osservazione formulata in merito all'annullamento della variante.

Osservazione n. 2

Trasmessa via PEC dal Sig. Bossa Ivo in data 29 giugno 2021 e acquisita al protocollo numero 10656. Che si riscontra essere una copia integrale dell'osservazione presentata in data 28/06/2021 e rubricata al Prot. N. 1560.
con la quale si osserva:

- scelta dell'ampliamento dell'area produttiva, appaiono particolarmente carenti, senza evidenziare di quali necessità effettivamente si tratti.
- Le locuzioni verbali utilizzate nella scarna relazione posta a giustificazione della scelta proposta dalla variante "*.....necessità di realizzare nuove strutture lavorative ed anche dotarsi di moderni strumenti*" non consentono di chiarire se è intenzione dell'impresa realizzare nuove costruzioni coperte, impiantare nuovi macchinari all'aperto, o realizzare uno e l'altro, con evidenti e differenti risvolti valutativi da parte dei presenti residenti e degli Enti territoriali preordinati alla valutazione della Variante e dei suoi effetti nel limitrofo contesto residenziale;
 - In relazione poi alla proposta di ampliamento ricondotta al mappale 786, posto oltre il deposito all'aperto delle pietre in attesa di lavorazione, i presenti sottoscrittori, in assenza di motivazioni e giustificazioni provenienti da studi di lay-out aziendali, esprimono la loro più ampia preoccupazione qualora il mappale richiamato sia proprio preordinato ad ospitare le nuove strutture lavorative ed i moderni strumenti vagamente accennati in relazione, così da essere direttamente coinvolti da lavorazioni che, in assenza di chiarimenti e di prescrizioni attribuite all'area produttiva in ampliamento, possono coinvolgere le proprie case e la propria salute;
 - Tali carenze giustificative, per altro trovano riscontro in carenze di contenuto della variante e formali nel procedimento fino ad oggi seguito dove, sia nella delibera di adozione della variante che nell'elenco degli elaborati della stessa, non risultano menzionati né pubblicati, contestualmente agli elaborati di progetto preliminare, la documentazione ambientale predisposta per una valutazione degli impatti potenziali effettuati dalle proposte contenute nella variante sul territorio comunale;
 - Assunto che la delibera non riporta il riferimento all'OTC che dovrà valutare la documentazione ambientale predisposta, e che tanto meno il Documento tecnico di verifica non è da approvarsi (come indicato ma da inviare all'OTC e agli Enti territoriali competenti per la raccolta delle osservazioni, e che tale documento dovrebbe essere a disposizione dei cittadini che hanno titolo per una chiara ed evidente logica di trasparenza nella gestione del territorio, al fine di osservare anche sotto il profilo ambientale e non solo sotto il profilo urbanistico;

e si chiede di

- Procedere alla revoca della delibera di adozione del CC N° 20 del 31/05/2021 per le irregolarità procedurali in esse contenute;
- Cogliere l'occasione per integrare la variante di quanto evidenziato in merito alla carenza delle motivazioni poste alla base degli accoglimenti delle richieste di privati (con specifico riferimento alle esigenze espresse dalla soc. ITALPIETRE);
- Completare il procedimento ambientale e darne pubblica e formale espressione mediante chiusura del procedimento stesso a mezzo di DGC e di specifico richiamo in Delibera di CC di adozione della variante e nella Relazione Illustrativa della stessa, quale esempio di trasparenza e corretta attenzione ai cittadini dei documenti ambientali così che possano essere osservati da tutti, oltre che dagli enti competenti;
- Dimostrare di aver integrato la variante con le richieste degli enti competenti coinvolti e delle prescrizioni espresse dall'OTC nel Parere Motivato (di cui non vi è traccia nella documentazione di variante e nella delibera di adozione del C.C., mancando la dimostrazione di aver valutato correttamente gli aspetti conseguenti agli effetti indotti dalla variante, e nel caso di interesse, circa le questioni di inquinazione, acustica, traffico. Integrando quindi i documenti di pianificazione delle giuste considerazioni circa opere compensative sempre richieste dagli enti competenti (es ARPA) nei casi di consumo di suolo per la trasformazione d'uso di aree agricole);
- Nello specifico poi appare ancora corretto segnale da parte dei sottoscrittori, l'anomalia contenuta in questa variante dove a seguito di un consumo di suolo, componente non riproducibile, questa possa attuarsi in assenza di opere compensative e mitigative a carico dell'intervento di ampliamento, disattendendo nella sostanza, tutti gli indirizzi e di buone pratiche contenute nel PPR e PTCP quando il Consiglio Comunale e la componente tecnica coinvolta affermano di aver rispettato.

Considerazioni

- a) L'osservazione non rispetta i termini previsti dalla L.R. n. 56/77 e resi pubblici mediante pubblicazione, in quanto pervenuta in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo delle osservazioni (28/06/2021);
- b) L'osservazione presenta un vizio di forma in quanto è intestata a dei soggetti che non corrispondono agli osservanti, e firmatari, indicati in calce alla stessa;
- c) Nonostante la nullità dell'osservazione, per quanto esposto ai punti precedenti, l'Amministrazione ritiene, per una corretta e trasparente attività amministrativa, di controdedurre comunque a quanto osservato.

Controdeduzioni

Premesso che durante la fase di assoggettabilità alla VAS gli Enti coinvolti hanno espresso le seguenti prescrizioni:

ARPA Piemonte con nota pervenuta al protocollo del Comune di Barge in data 30/08/2021 e acclarata al n. 13714 esprimeva parere favorevole e formulava le seguenti prescrizioni di carattere mitigativo:

- *Prevedere, per tutte le aree di edificazione, una percentuale di superficie da mantenere permeabile (almeno il 30% della superficie totale di ciascuna area) e mettere in atto sistemi esoluzioni tecniche finalizzati a limitare gli impatti determinanti degrado del suolo (erosione, contaminazione, impermeabilizzazione). Si consiglia di valutare, ove possibile e con attenzione alla falda acquifera superficiale, soluzioni tecniche tese a favorire la permeabilità delle superfici, prevedendo pavimentazioni*

drenanti (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi e strade a bassa frequentazione) e limitando l'uso del manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;

- Per le aree a verde, si chiede di utilizzare specie autoctone, escludendo quindi le specie alloctone, sia invasive⁴ che non. Le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili. **Prevedere la realizzazione di quinte arboreo arbustive in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;**
- Prevedere di dotare gli interventi edilizi di nuova costruzione, se tecnicamente possibile e nondetermini problematiche di carattere tecnico e/o con la presenza di falda acquifera superficiale, adeguati sistemi per la raccolta e il successivo riutilizzo delle acque meteoriche. Tali acque potranno essere reimpiegate per usi compatibili quali l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza, per l'impianto antincendio, come sanitari per usi non potabili, etc.;
- Prevedere per tutti gli interventi di nuova urbanizzazione la presenza di reti fognarie separate (una per le acque reflue derivanti dal metabolismo umano e/o industriali; una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti) e inoltre, se tecnicamente fattibile, prevedere reti duali di adduzione (art. 146 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- I piani e i progetti attuativi di quanto previsto dovranno documentare le modalità di recapito delle acque bianche e nere al fine di verificare l'idoneità dei ricettori previsti;
- Garantire la funzionalità e la salvaguardia di corpi idrici e opere di presa al fine di evitare di compromettere l'irrigabilità dei terreni ed il mantenimento dell'attuale stato di biodiversità e connettività ecologica;
- Garantire la sostenibilità energetico-ambientale negli interventi edilizi di nuova costruzione o di interventi su edifici esistenti prevedendo accorgimenti e misure finalizzate all'eliminazione dei consumi di energia e l'utilizzo di impianti e sistemi ecocompatibili derivanti da fonti energetiche rinnovabili, secondo la normativa vigente;
- Per l'illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso alle aree urbanizzate, prevedere la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione e l'applicazione di regolatori di flusso luminoso;
- Per le fasi di cantiere, adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l'inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con il territorio;
- In merito ai rifiuti, verificare la coerenza con le indicazioni e le previsioni contenute nei documenti programmatici regionali quali il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, DCR19 aprile 2016, n. 140 – 14161 e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, DCR 16 gennaio 2018, n. 253-2215, e prevedere misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Si ricorda a tal proposito di prevedere la localizzazione di punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni dei rifiuti urbani, quali ad esempio isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc. (al fine di favorire i servizi domiciliarizzati – internalizzati e/o esternalizzati – di raccolta differenziata) nonché di prevedere eventuali infrastrutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quali ad esempio centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati, etc.;
- In sede di progettazione, assumere quale riferimento quanto stabilito negli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione

edilizia e negli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*, approvati dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-13616 del 22/03/2010, e condurre una valutazione della localizzazione e conformazione dei nuovi edifici con riferimento a possibili impatti con l'avifauna e, nel caso, prevedere accorgimenti costruttivi che possano limitare tale problematica;

- In sede di progettazione seguire, ove opportuno, i disposti del D.P.C.M. del 5/12/1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*.

A.S.L. CN1 con nota pervenuta al protocollo del Comune di Barge in data 12/07/2021 e acclarata al n. 11418 esprimeva parere favorevole senza formulare prescrizioni.

PROVINCIA DI CUNEO con nota pervenuta al protocollo del Comune di Barge in data 04/08/2021 e acclarata al n. 12640 esprimeva parere favorevole con Determinazione n.1390/2021 del 03/08/2021 e formulava le seguenti prescrizioni:

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, per quanto riguarda le modifiche alle Norme di Piano, rammenta che:

- in caso di demolizione e ricostruzione (Aree esterne al centro urbano e aree agricole), la nuova costruzione dovrà essere realizzata fuori dalla fascia di rispetto. Nelle fasce di rispetto è fatto divieto di nuove costruzioni ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. 56/1977 e smi. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, possono essere autorizzati soltanto ampliamenti sul lato opposto all'infrastruttura o sopraelevazioni nel rispetto dei fili di fabbricazione (Art. 27 comma 13 della L.R. 56/1977).
- Per quanto riguarda la scrittura privata in deroga alla distanza minima dai confini, si rammenta che per quanto riguarda le aree prospicienti le strade di competenza provinciale valgono sempre i limiti imposti dalle fasce di rispetto calcolate dal confine stradale.

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, non vi sono osservazioni in merito e, pertanto, si ritiene - per quanto di competenza - che la variante di cui si tratta **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Dato atto che la procedura di Variante XLV al PRGC in oggetto si è svolta contestualmente alla verifica di assoggettabilità alla VAS, come acclarato dal soggetto competente (Provincia di Cuneo);

Dato atto che il soggetto competente (Provincia di Cuneo) ha espresso nella Determinazione n.1390/2021 del 03/08/2021 quanto segue:

- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. XLV" al PRGC del Comune di BARGE in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
- **di dare atto che** vengono rispettate le condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo, fatto salvo l'adeguato riscontro alle osservazioni puntualmente indicate dall'Ufficio Pianificazione Territoriale;
- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e del Settore Viabilità quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;

Ritenuto di dare corso e attuazione alle prescrizioni formulate dagli Enti competenti, recependole integralmente e inserendole nelle NTA con specifico riferimento all'area oggetto di variante (mappale 786) e a maggiore tutela delle aree residenziali poste a Nord rispetto all'area oggetto di variante si inserisce nelle NTA e nella cartografia di PRGC, indicando i mappali in oggetto con un asterisco [✖], relativamente ai mappali 204 (parte), 205, 206, 373 una restrizione all'utilizzo esclusivamente quale attività

agricola di conduzione dei fondi escludendo qualsiasi tipologia di edificazione o di trasformazione del suolo (compresi a titolo esemplificativo viabilità, piazzali, depositi, parcheggi, ecc.).



Per tali motivazioni si respinge l'osservazione formulata in merito all'annullamento della variante.